

## AGEVOLAZIONI

---

### **Le novità del Decreto Crescita per il rientro in Italia di docenti e ricercatori**

di Luca Mambrin

L'[articolo 44 D.L. 78/2010](#) prevede specifiche agevolazioni per il **rientro in Italia di docenti e ricercatori residenti all'estero**.

Tali soggetti che decidono di **trasferire la propria residenza fiscale in Italia** possono godere di una **tassazione ridotta dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo** prodotti in Italia per lo svolgimento dell'attività di docenza e ricerca.

In particolare, questi redditi concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del **10%** e sono **esclusi** dal valore della produzione netta ai fini dell'Irap.

L'[articolo 5, comma 4 e 5, D.L. 34/2019](#) modifica il **comma 3** dell'[articolo 44 D.L. 78/2010](#) stabilendo che l'agevolazione si applica a **decorrere dal periodo d'imposta in cui il docente o il ricercatore diviene fiscalmente residente nel territorio dello Stato e nei 5 successivi** (la norma ante modifice ne prevedeva 3).

Se, in questo periodo, il docente o il ricercatore **trasferisce la residenza all'estero**, il beneficio fiscale viene meno a partire dal periodo d'imposta in cui non risulta più fiscalmente residente in Italia.

**Il nuovo comma 3-ter** prevede poi che **le agevolazioni in esame trovino applicazione**:

- **nel periodo d'imposta in cui il ricercatore o docente trasferisce la residenza nel territorio dello Stato e nei sette periodi d'imposta successivi**, sempre che permanga la residenza fiscale in Italia, nel caso di docenti o ricercatori con **un figlio minorenne o a carico**, anche in affido preadottivo, e nel caso di docenti e ricercatori che diventino proprietari di almeno **un'unità immobiliare di tipo residenziale** in Italia, successivamente al **trasferimento in Italia della residenza o nei dodici mesi precedenti al trasferimento**. La norma inoltre precisa che **l'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal docente e ricercatore** oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà;
- **nel periodo d'imposta in cui il ricercatore o docente trasferisce la residenza nel territorio dello Stato e nei dieci periodi d'imposta successivi** per i docenti e ricercatori che abbiano almeno **due figli minorenni o a carico**, anche in affido preadottivo, sempre

che permanga la residenza fiscale in Italia;

- **nel periodo d'imposta in cui il ricercatore o docente trasferisce la residenza nel territorio dello Stato e nei dodici periodi d'imposta successivi** per i docenti o ricercatori che abbiano almeno **tre figli minorenni o a carico**, anche in affido preadottivo.

Il nuovo **comma 3-quater** prevede invece possono accedere ai benefici fiscali anche **i docenti e ricercatori italiani non iscritti all'Aire rientrati in Italia dall'1.1.2020**, purché abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi nei **due periodi d'imposta precedenti il trasferimento in Italia**.

Ai docenti e ricercatori **non iscritti all'Aire e già rientrati in Italia entro il 31.12.2019**, invece, con riferimento ai periodi d'imposta in cui siano stati notificati atti impositivi ancora impugnabili ovvero oggetto di **controversie pendenti in ogni stato e grado di giudizio** nonché per i **periodi d'imposta ancora accertabili**, sono applicabili le disposizioni dell'[articolo 44 D.L. 78/2010](#) nel **testo vigente al 31.12.2018**, sempre che abbiano avuto **la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni** sui redditi nei **due periodi d'imposta precedenti il trasferimento in Italia**.

Gli **incentivi** previsti dalla normativa spettano in particolare ai **docenti** e ai **ricercatori** che svolgono in Italia la loro attività e che possiedono i seguenti **requisiti**:

- **essere in possesso di un titolo di studio universitario o equiparato:** sono validi tutti i **titoli accademici universitari o equiparati**, mentre i titoli di studio conseguiti all'estero non sono automaticamente riconosciuti in Italia. Il contribuente dovrà richiedere la **"dichiarazione di valore"** alla competente **autorità consolare**, cioè un documento che attesta il **valore del titolo di studio nel paese in cui è stato conseguito**.
- **essere stati residenti all'estero in maniera non occasionale:** non viene specificata la **durata della permanenza all'estero** ma la norma si limita a richiedere che si tratti di una **permanenza stabile e non occasionale**. Considerato che la durata dell'attività di ricerca o docenza all'estero deve essersi protratta per almeno due anni consecutivi, tale periodo può ritenersi il tempo minimo necessario per avere le agevolazioni.
- **aver svolto all'estero documentata attività di ricerca o docenza per almeno due anni continuativi, presso centri di ricerca pubblici o privati o università:** l'**attività di ricerca** viene individuata nell'attività destinata alla **ricerca di base, alla ricerca industriale, di sviluppo sperimentale e a studi di fattibilità**, mentre l'**attività di docenza** può essere individuata nell' attività di insegnamento svolta presso istituzioni universitarie, pubbliche e private. L'effettivo svolgimento dell'**attività di ricerca o di docenza all'estero**, che non necessariamente deve essere stata svolta nei **due anni immediatamente precedenti il rientro**, deve risultare da **idonea documentazione** rilasciata dagli stessi centri di ricerca o dalle università presso i quali l'attività è stata svolta.
- **svolgere attività di docenza e ricerca in Italia:** non è rilevante la natura del datore di lavoro o del soggetto committente, che, per l'**attività di ricerca**, può essere

un'università, pubblica o privata, o un **centro di ricerca pubblico o privato** o un'impresa o un ente che, in ragione della peculiarità del settore economico in cui opera, disponga di **strutture organizzative finalizzate alla ricerca**. Per quanto riguarda l'attività di docenza possono ritenersi agevolabili tutte le **attività finalizzate all'insegnamento** e quelle finalizzate alla **formazione svolte presso università, scuole, uffici o aziende, pubblici o privati**.

- **trasferire la residenza fiscale nel territorio dello Stato.**

Seminario di specializzazione

## IL CONTROLLO DI GESTIONE OPERATIVO: LE DIECI DOMANDE ALLE QUALI RISPONDERE PER RAGGIUNGERE GLI OBIETTIVI AZIENDALI

[Scopri le sedi in programmazione >](#)